

Estratto pagg. 66, 67, 71 e 72 dell'

# ACCORDO AZIENDALE INTEGRATIVO

DEL C.C.N.L. 17.11.1989

A VALERE PER I DIPENDENTI  
DELL'E.A. ARENA DI VERONA

\*\*\*

9 GIUGNO 1989

IN DATA 9 GIUGNO 1989, NELL'UFFICIO DELLA SOVRINTENDENZA DELL'ENTE AUTONOMO  
ARENA DI VERONA

FRA

LA DIREZIONE DELL'E.A. ARENA DI VERONA, RAPPRESENTATO DAL SOVRINTENDENTE  
COMM. FRANCESCO ERNANI ASSISTITO DALLA SIGNORA PAOLA BONETTI E DAL SIG.

MARCO MAIMERI

E

LE OO.SS. TERRITORIALI DELLO SPETTACOLO, RAPPRESENTATE DAI SIG. GAETANO GRAZIOLI  
PER LA F.I.L.I.S C.G.I.L., DAL SIG. GIANCARLO EMANUELLI PER LA.I.C. U.I.L., DAL SIG.  
RENATO LUNARDI PER LA F.I.S. C.I.S.L. EDIL CONSIGLIO D'AZIENDA, RAPPRESENTATO DAI  
SIGG. PIANTAVIGNA MICHELANGELO, SCANDOLA RICCARDO, LUPPI FAUSTO, TOMELLERI  
VLADIMIRO, DE FILIPPI GIUSEPPE, GRECO DANIELA, DUBRAVCIC ZELIJKO E PARTESOTTI  
ROBERTO,

E' STATO FIRMATO IL SEGUENTE ACCORDO AZIENDALE INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. PER I  
LAVORATORI DIPENDENTI DAGLI ENTI LIRICO-SINFONICI, APPROVATO A ROMA IL  
17/1/1989, VALIDO PER TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI DALL'E.A. ARENA DI VERONA, AI  
QUALI SI APPLICA IL PREDETTO C.C.N.L. :

## PARTE ECONOMICA

### LE PARTI

PREMESSO che hanno inteso collocare il presente contratto integrativo aziendale in perfetta aderenza al quadro legislativo vigente (con particolare richiamo all'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312 e all'art. 3 della legge 29 ottobre 1987, n. 450), nonché al rinnovato C.C.N.L. 17 gennaio 1989 (con particolare richiamo ai punti 2 e 3 "Classificazione dell'area tecnico-amministrativa e dell'area artistica", 4 "Quadri", 8 "Premio di produzione" e 17 "Contrattazione integrativa aziendale");

DATO atto che le disposizioni normative introdotte consentono un più razionale utilizzo del personale dell'Ente, con ciò migliorando la capacità di programmazione sia sul piano quantitativo-qualitativo, sia sul piano dell'efficiente impiego delle risorse umane a disposizione;

TENUTE presenti le speciali esigenze collegate alla diversificazione della operatività aziendale, alla riqualificazione del personale, alla maggiore produttività perseguita anche attraverso la programmazione dell'attività durante tutti i giorni della settimana, compreso il lavoro domenicale, per il cui stato di disagio si è inteso provvedere, in particolare, con il riconoscimento dell'E.D.R. aziendale,

CONSIDERATO che si è inteso perseguire una politica retributiva tesa alla perequazione interna ed esterna, fermi restando i principi di valorizzazione della professionalità,

### CONVENGONO

(...omissis...)

- 5) Ferma restando l'indennità di funzione nei termini giuridici ed economici stabiliti dal C.C.N.L. 17/1/1989, viene determinata, a livello aziendale, l'indennità di funzione sotto specificata con effetto dal 1° gennaio 1989, che si intende assorbente della indennità nazionale:

Quadro di livello A L. 259.000

Quadro di livello B L 224.000

L'indennità di funzione va applicata per 12 mensilità e non va estesa ad alcun effetto retributivo.

La stessa si intende assorbente sino a 10 ore straordinarie mensili e rappresenta voce distinta della busta paga.

- 6) di approvare le specifiche discipline aziendali concernenti i seguenti istituti:

(... Omissis...)

### F - INDENNITA' STRUMENTO

Per gli anni 1989 e 1990, ai professori d'orchestra stabili ed aggiunti, nonché ai componenti la Banda di palcoscenico, compete l'indennità strumento nella misura prevista dalle norme

del C.C.N.L. di categoria. Nei riguardi dei Professori d'Orchestra con rapporto di lavoro stabile, ovvero con rapporto continuativo di durata non inferiore ad 6 mesi, l'indennità strumento - in considerazione che l'attività all'Arena di Verona viene espletata in via normale e tradizionale sia all'aperto, nell'anfiteatro Arena, sia ai chiuso, al Teatro Filarmonico - viene elevata a L. 300.000 ed a L. 250.000, assorbendo la quota stabilita dal C.C.N.L. e quella aziendale precedente. L'importo di L. 300.000 verrà riconosciuto ai professori d'orchestra che usano uno o più strumenti di proprietà e quello di L. 250.000 a tutti gli altri professori, compresi gli strumentisti di arpa e timpano che usano strumenti di proprietà dell'Ente.

Le Parti convengono che l'indennità come sopra definita è comprensiva di una quota a titolo di apporto capitale riferita allo strumento o sugli strumenti di proprietà del professore d'orchestra e da questi utilizzati su richiesta dell'Ente.

\* \* \*